

## PARERE

Viene chiesto alla scrivente Associazione, da alcune Aziende iscritte, di rendere parere circa la possibilità o meno delle società che svolgono attività propedeutiche di partecipare alle gare indette dalle Amministrazioni locali dopo l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, il cui art. 1, comma 805, istituisce una sezione separata dell'Albo ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, al quale le predette società dovranno iscriversi quando verrà emanato il DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà disciplinare tale sezione separata dell'Albo.

Vi sono ragioni per sostenere che, fino a quando il sopra citato DM non verrà emanato, le società che svolgono attività propedeutiche non possono partecipare alle gare le quali devono prevedere nel rispetto della sopravvenuta normativa, *“l'iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'Albo di cui al medesimo articolo 53”* (comma 805)

Tale posizione interpretativa, oltre che dalla portata lessicale della norma, è supportata da un precedente.

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istituì, all'articolo 53, l'attuale Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, che venne disciplinato, però, solo con DM dell'11 dicembre 2000, n. 289, a ben tre anni dalla sua istituzione. Tale statuizione, di per sé, avrebbe impedito ai soggetti iscritti al vecchio Albo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993 di partecipare alle gare indette nelle more tra l'entrata in vigore del citato art. 53 del Dlgs n.446 e l'istituzione del nuovo Albo.

In quella circostanza, però, il Legislatore intervenne con una norma transitoria ovvero con l'art. 15 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 secondo il quale: *“15. 1. Nel comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.»*

Non è prevista nella Legge di Bilancio 2020, che ha istituito la sezione separata dell'Albo e ha previsto nuove misure minime di capitale sociale, alcuna disposizione transitoria diretta a disciplinare il periodo intermedio tra la previsione legislativa introduttiva dell'obbligo e la emanazione del D.M. che definisce i criteri per l'iscrizione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si può ragionevolmente affermare che le società che svolgono attività propedeutiche possono partecipare alle gare indette dalle Amministrazioni locali solo quando saranno iscritte alla suddetta sezione separata dell'albo.

In tanto il reso parere.

Roma, 18 aprile 2020

Il Presidente

Avv. Pietro di Benedetto

